


# Libertà e vincoli nei diritti d'autore

*Una questione di grande attualità resa più complessa dalle nuove esigenze di accesso al formato elettronico*

**S**e la questione dei diritti su una proprietà intellettuale nel suo primo aspetto riguarda la protezione nei confronti della stampa, la copia di un prodotto a mezzo stampa o con altro mezzo la ha dilatata a dismisura; in particolare, essa riveste un'importanza crescente per le biblioteche. La necessità di accordi internazionali è aumentata e presenta incertezze ulteriori con l'intervento di nuovi mezzi di pubblicazione da un lato e con nuove possibilità di riproduzione dall'altro. In questa serie di difficoltà la letteratura professionale presenta una varietà di proposte e di proteste contro disposizioni legali che tendono, non senza motivo, a limitare i diritti degli utenti. La legge francese sul risarcimento agli autori per la disponibilità delle loro opere nelle biblioteche è recente e non è che un esempio della vastità della problematica. Le decisioni del parlamento europeo, ritenute troppo restrittive per le biblioteche, hanno suscitato obiezioni da parte dell'Eblida (European bureau of library and documentation associations) e di altre istituzioni (Michèle Lemu, *Les professionnels de l'information et la proposition de directive communautaire sur le droit d'auteur*, "Documentaliste", mars/avril 1999, p. 99-104). Le disposizioni sul copyright, se in-

tese esclusivamente come diritto di pubblicare con la stampa o con altri mezzi un'opera dell'ingegno, non riguardano i rapporti della biblioteca con il suo pubblico, mentre

di interesse primario per le biblioteche è la problematica relativa alla riproduzione di materiale pubblicato e al suo uso. In questo senso appare più comprensiva l'espressione "diritto d'autore" rispetto a "diritto di copia", anche se sappiamo che il termine *autore* è alquanto improprio, in quanto i diritti, per lo meno quelli economici, sono di solito ceduti a un produttore. Ma è il destino dello stesso termine, che ritroviamo nell'espressione tradizionale e giustamente contestata "catalogo per autori" che in realtà comprende categorie disparate di punti di accesso, una sola delle quali riguarda gli autori in senso proprio. Significativo è il titolo di un breve intervento in "Livres hebdo" di un consulente giuridico della rivista, Emmanuel Pierrat, che ritroveremo più volte in queste pagine (*Copyright ou droit d'auteur?*, 375, 31.3.2000, p. 48), nel quale si nota che secondo il diritto francese il titolare iniziale è il creatore, al quale sono riconosciuti aspetti morali inaliena-



G. Giordano

bili, pressoché inesistenti nella concezione del copyright, che è riconosciuto a chi finanzia la produzione. Oggi si può avvertire una certa inversione di tendenza, in quanto mentre in ambiente americano gli autori incominciano ad avanzare l'esigenza di un diritto alla paternità, al contrario in Europa si incomincia a tendere verso una pura concezione industriale: "La contrapposizione tra copyright e diritto d'autore sopravvive ormai più nello spirito che nei costumi...". Perplesità analoghe aveva espresso poco prima lo stesso Pierrat (*Qui peut prétendre être l'auteur?*, 372, 10.3.2000, p. 61): mentre per gli audiovisivi la legge francese considera un elenco dettagliato per i presunti autori a seconda del tipo di responsabilità, per i libri valgono le indicazioni contenute nel loro interno (e non unicamente sul frontespizio). Le stesse dichiarazioni di collaborazione comportano una condivisione di paternità, e "le amicizie non sono sempre eterne"; perfino l'indicazione del copyright è una presunzione, non una certezza.

Il diritto di autore si è modificato profondamente nel tempo, anche ma non solo sotto l'impulso dei mutamenti tecnologici. Ne dà un breve excursus storico Adrien Giguère (*Le droit d'auteur: de l'imprimerie à l'autoroute de l'information*, "Documentation et bibliothèques", jan./mars 1997, p. 31-37), che ne avverte le variazioni fin dal Rinascimento. Qualche traccia se ne trova addirittura nell'antichità, ma il suo riconoscimento si dilata con la stampa e con il pericolo delle contraffazioni. I privilegi per la stampa si fissano alla metà del Cinquecento, mentre nel 1709 una legge della regina Anna d'Inghilterra riconosce i diritti degli autori (ma la prima menzione di *copyright* è del 1740 e riguarda l'editore). La rivoluzione francese ricono-

sce il diritto d'autore e incomincia a farsi strada la distinzione tra i diritti morali e quelli economici. E oggi "un autore che immetta una sua opera nell'autostrada dell'informazione si deve rassegnare sia ad aver fiducia in chi la utilizza che ad abbandonare il proprio diritto di autore". Non è propriamente una rassegnazione, poiché nella considerazione che "le leggi sono sempre state al rimorchio dei mutamenti sociali e tecnologici", occorrerà studiare un nuovo meccanismo di protezione.

J. Carlos Fernández-Molina e Eduardo Peis (*The moral rights of authors in the age of digital information*, "Journal of the American Society of Information Science", 2001, 2, p. 109-117) ammettono che contrariamente alla legge francese quella anglosassone tende a trascurare il diritto d'autore o lo inserisce nel copyright, ma confermano – come si è visto poco fa – l'interesse americano, oltre agli interessi economici, per una serie di diritti morali ammessi dalla legge, che in ambiente digitale assumono importanza particolare e necessitano di accordi internazionali. I punti fondamentali sono la paternità e l'integrità dell'opera, che la trasmissione in rete mette a rischio. Sono diritti che l'autore non può rifiutare né cedere e che sono eterni, trasmessi quindi agli eredi. L'editore può approfittare della posizione più debole dell'autore, mentre anche gli utenti dell'accesso in linea possono alterare l'integrità dell'opera. Non manca chi sostiene la possibilità che l'autore ceda all'editore alcuni dei suoi diritti morali, per la sua stessa convenienza. Fa piacere notare nella bibliografia dell'articolo la novità insolita di un titolo italiano (*I diritti sulle opere dell'ingegno*, di Greco e Vercellone).

L'"IFLA journal" dedica al copyright un numero speciale (1997, 4), nel

cui editoriale il curatore, Graham P. Cornish, pone in rilievo l'importanza di un equilibrio tra gli interessi dei detentori dei diritti e quelli degli utenti. Questa necessità è ancora più evidente nei paesi in via di sviluppo, per favorire le attività locali (la rivista è particolarmente attenta a queste problematiche), come avvertono i contributi di Syed Salim Agha per la Malaysia e di Jesús García per il Messico. Numerosi sono gli interventi sui diritti nel campo delle informazioni per via elettronica, tra i quali quello dello stesso curatore (*Electronic copyright management systems: dream, nightmare or reality?*, p. 284-287). Appare pessimistica la posizione di Emmanuel Pierrat, che si domanda se le restrizioni recenti non abbiano in pratica eliminato il dominio pubblico (*Y a-t-il encore un domaine public?*, "Livres hebdo", 405, 8.12.2000, p. 7-9): l'aumento a settant'anni dalla morte, i vincoli anche per i classici (traduzioni, note, impaginazione ecc.) e i diritti morali (degli eredi, inestinguibili) che non permettono alterazione al testo rarefanno il campo del dominio pubblico. Anche il diritto all'immagine costituisce un impedimento "a profitto di un regime di autorizzazioni" retribuite, tanto che qualcuno ha parlato di dominio pubblico a pagamento. Per concludere, "Ritorna, Beaumarchais! Sono diventati matti!".

La situazione europea presenta forti difformità, che disposizioni comunitarie possono attenuare senza annullarle, grazie a una certa elasticità che vi è ammessa e grazie anche a interpretazioni favorevoli alla tradizione locale: Pierrat ammette infatti che il testo della legge europea allora in corso di approvazione non avrebbe cambiato la tendenza a lasciare che ogni stato conservi "le proprie particolarità ed eccezioni nella futura gestione legislativa della proprietà letteraria ➤

ed artistica" (*Le droit du multimédia*, II, "Livres hebdo", 419, 30.3.2001, p. 67). Michèle Battisti (*The future of copyright management: European perspectives*, "IFLA journal", 2001, 2, p. 82-86) conferma la grande varietà della legislazione europea a proposito della proprietà intellettuale e l'opportunità che gli stati adattino alle proprie leggi le direttive comunitarie. Mentre in Inghilterra, come nell'Europa settentrionale, si punta sull'investimento, in Francia e nell'Europa meridionale prevale il diritto dell'autore, che comporta diritti morali inalienabili. Nella comunità europea ci sono troppe direttive in materie specifiche, poco coordinate: occorre assicurare la libera circolazione e al tempo stesso i diritti degli autori e degli esecutori, considerando però le spese per gli investimenti, in particolare nella tecnologia elettronica. L'invito di armonizzare le esigenze diverse considera una serie di eccezioni, tra le quali gli stati potranno scegliere. Nel futuro si può prevedere di eliminare l'eccezione per la copia privata, di considerare la digitazione come copia, di controllare l'uso più strettamente, di aumentare i pagamenti per accedere all'informazione e i contratti, di indebolire i diritti morali. È certo che non tutte le opere possono essere trattate allo stesso modo. L'ambiente digitale presenta problemi economici e morali, in seguito ai quali "c'è il rischio serio di diminuire l'accesso globale all'informazione e di creare una spaccatura sociale": solo una soluzione politica potrà riconoscere l'uguaglianza dell'accesso alla cultura nel rispetto dei principi legali.

Le biblioteche sono interessate da tempo alla limitazione dei diritti d'autore quando si tratti di ammettere la copia di materiali motivata esclusivamente da esigenze di pubblica informazione, ossia quan-

do sia dovuta a ragioni di diffusione della cultura o di studio, escludendo cioè la concorrenza economica. Si tratta del cosiddetto *fair use*, un termine troppo vago perché non fosse e soprattutto oggi non sia oggetto di controversia. Il "Journal of the American Society for Information Science" ha dedicato a questo argomento un folto numero di interventi nel fascicolo 1999, 14 (*Copyright and fair-use guidelines for education and libraries*, editor Lois F. Lunin, p. 1303-1357). Dwayne K. Butler (*CONFUSED: security, safe harbors, and fair-use guidelines*, p. 1308-1312) ammette le incertezze legate al significato di *fair-use* (CONFU è la sigla della Conference on Fair-Use, che ha postulato una direttiva in proposito interessata in particolare alle opere digitali e alle immagini digitali, ai multimedia e all'insegnamento a distanza). Allo stesso tema sono dedicati due contributi contrapposti: Mary Levering (*What's right about fair-use guidelines for the academic community?*, p. 1313-1319) e Kenneth Frazier (*What's wrong with fair-use guidelines for the academic community?*, p. 1320-1323). Colin Day (*The economics of publishing: the consequences of library and research copying*, p. 1346-1349) evidenzia i due effetti economici contrastanti legati al *fair use*, che se è accentuato (fotocopie, prestito interbibliotecario) diminuisce le vendite danneggiando gli editori e limitando l'incentivo per gli autori. Una nota assai preoccupata nel "Library Association record" (*Publishers and libraries set to collide*, Feb. 1998, p. 65) evidenzia i rischi delle disposizioni emanate dal Consiglio d'Europa, che minacciano il *fair use* e la possibilità di eseguire riproduzioni. Il tema è stato affrontato anche dall'Associazione dei bibliotecari francesi nel congresso di Montpellier (8-11 giugno 2001), i cui atti sono stati pubblicati nella rivista dell'as-

sociazione ("Bulletin d'informations. Association des bibliothécaires français", 3.trim.2001). Secondo Nathalie Mallet-Poujol (*Droit à l'information et propriété intellectuelle*, p. 45-50) "il successo di Internet suscita ormai una vasta offensiva contro il diritto d'autore con l'idea sottintesa che esso sarebbe un intralcio allo sviluppo della società dell'informazione". Il diritto all'informazione, continua Mallet-Poujol, è considerato un elemento del diritto alla cultura ed è integrato al diritto di espressione: non è quindi contrapposto al diritto d'autore, che tra i suoi aspetti morali comprende appunto il diritto di espressione e quindi postula la diffusione dell'informazione. Quanto al pagamento, di per sé è contrario all'informazione, ma in effetti consente all'autore di sopravvivere, sicché occorre che la legge cerchi un equilibrio tra le due esigenze. Il ministero del commercio americano nel 1998 aveva avuto l'incarico di definire il concetto di *fair use* nell'arco di due anni, aveva dichiarato in un'intervista Marybeth Peters, del Registro americano del copyright, "uno degli attori meno conosciuti nella disputa continua con le comunità bibliotecarie" (Evan St. Lifer, *Inching toward copyright détente*, "Library journal", Aug. 1998, p. 42-43), una disputa nella quale alle fotocopie e agli altri prodotti tecnologici si aggiunge Internet. L'intervistata, pure intesa a proteggere i diritti degli autori, ammette eccezioni che non prevedano richiesta di permesso né pagamento, ma ritiene che occorranno maggiori protezioni tecnologiche per garantire gli autori, che in Internet sono apertamente soggetti alla pirateria. I detentori dei diritti non sarebbero in grado di proteggersi se alle biblioteche fossero concesse eccezioni eccessive: il *fair use* non dev'essere considerato un mezzo per ottenere un accesso illegale all'informazione (il

diritto all'informazione non può servire da alibi, aveva scritto Mallet-Poujol nell'articolo sopra ricordato). Anche in questo caso si raccomanda un avvicinamento di due esigenze contrapposte: "Da un lato gli editori sono dipinti come avidi capitalisti, e dall'altro gli editori sostengono che le biblioteche vogliono che tutto sia libero. Tutte e due queste affermazioni sono eccessive... Oggi abbiamo un bisogno urgente di creare un ambiente sicuro per il commercio elettronico".


La presenza di documenti elettronici consultabili in rete aumenta le difficoltà: non si tratta di affrontare solo il problema della riproduzione, ma anche quello della consultazione: non c'è più un documento pubblicato in più esemplari, uno dei quali è acquistato dalla biblioteca, ma ci si trova di fronte a un *unicum* messo a disposizione da un proprietario, che può richiedere un corrispettivo per la propria attività editoriale – penso che in questo senso il termine sia accettabile. Questo discorso è recepito anche dal mondo bibliotecario: Roy Tennant (*Copyright and intellectual property rights*, "Library journal", Aug. 1999, p. 34-36) ammette che di solito il principio del *fair use* non si applica al formato digitale e che per questa operazione è necessario informarsi su chi detiene i diritti. E così, Jane English e Kirti Jacobs nel fascicolo 1997, 4 dell'"IFLA journal" già citato (*Royalties and payment: why pay for copyright? What are words worth?*, p. 270-274) considerano che la proprietà intellettuale è divenuta estremamente importante e che le biblioteche non si possono più esimere dal considerare i diritti dei creatori, oltre che quelli degli utenti.

Detto per inciso, visto che un problema tira l'altro, analogamente alle ciliegie, possiamo ricordare l'annosa questione del supposto dan-

no causato dalle biblioteche le quali, mettendo a disposizione di tutti le pubblicazioni da loro acquistate, provocherebbero un danno economico oltre che agli editori anche agli autori, i quali percepirebbero meno introiti a causa di un numero sempre minore di copie vendute. Questa rubrica si è occupata (dicembre 2001, p. 42-46) della recente legge francese e delle disposizioni già emanate altrove in proposito: ricordo ancora una mozione dell'associazione dei bibliotecari francesi al congresso della Rochelle, nel 1999, nella quale non si disconosceva la necessità di compensare gli autori, ma che al tempo stesso era ingiusto imporre una tassa sulla lettura, sicché il versamento a favore degli autori avrebbe dovuto essere assunto dallo Stato, deroga ammessa dall'art. 5 della direttiva europea del 19 no-

vembre 1992, proposta che sarebbe poi stata recepita sostanzialmente anche se non integralmente dalla legge francese (*Notice sur le droit de prêt*, "Bulletin d'informations. Association des bibliothécaires français", 3./4. trim. 1999, p. 189).

L'esplosione dei nuovi formati ha accentuato in forte misura le difficoltà preesistenti, aggravate dalla diversità delle leggi nazionali. Ross C. Gordon, nel recensire *Le droit d'auteur et les bibliothèques*, éd. Yves Alix (Paris, Cercle de la librairie, 2000), conferma la difficoltà particolare del problema della fotoreproduzione, di fronte al quale i bibliotecari non possono tenere la testa nella sabbia ("Libraries and culture", Summer 2001, p.473-475). A rigore, osserva Carrie Russell, anche le copertine dei libri so- ➤



R. CALLIGARIS

no soggette ai diritti e in teoria si dovrebbe chiedere il permesso di riprodurle, ma se lo si fa per promuovere la lettura in biblioteca non dovrebbero sorgere difficoltà: “la legge ammette numerose eccezioni per assicurare che i detentori dei diritti non abbiano mai il controllo completo sulle loro opere” (*Is it a crime to copy?*, “School library journal”, Jan. 2002, p. 41). A questa domanda rivolta da una rivista scolastica americana aveva già risposto Christine Ferrand nel citare una disposizione francese che legalizzava la fotocopia nelle scuole, in seguito a un accordo (17 novembre 1999) tra il ministro dell’educazione nazionale e il CFC, che rappresenta gli autori e gli editori. Il ministro ha iscritto in bilancio 46 milioni di franchi per le scuole pubbliche e 12 milioni per quelle private, da distribuirsi con contratti firmati dai direttori, per una cifra stabilita in dieci franchi all’anno per allievo, in una prima fase (*Photocopiller n’est plus tricher*, “Livres hebdo”, 358, 19.11.1999, p. 4-5).

La possibilità di conservare gli originali in archivio e di utilizzare la copia di un audiovisivo per l’uso pubblico non è una soluzione esclusivamente recente ed accordi in proposito non sono mancati, neppure in Italia, anche se qualcuno obietta che con i libri non si può fare la stessa cosa. Laurence Santantonios ricorda che la legge francese ammette l’eccezione al solo scopo di conservazione per chi detiene il deposito legale e cita l’opinione di un editore che non ritiene accettabile prestare una riproduzione per salvare l’originale, e che questo vale per i libri come per i cd. Egli pone in evidenza la contraddizione tra il divieto di fare uso di un duplicatore di cd nelle biblioteche, salvo permesso di chi detiene i diritti, con la pubblicità che i commercianti ne fanno an-

**Dilemma a Tacoma** I tagli nel bilancio hanno costretto la biblioteca pubblica di Tacoma (Washington) a scegliere tra la riduzione dell’orario e quella delle misure di sicurezza. È stata scelta la seconda soluzione, con il risultato che la biblioteca è diventata ricettacolo di ubriachi e di spacciatori. In seguito alla chiusura di un vicino ricovero per senzatetto si è riscontrato un aumento delle presenze e una diminuzione dei prestiti (“Library journal”, March 15, 2002, p. 15).

**Commemorazione a Darmstadt** La Technische Universität di Darmstadt ha celebrato il quinto centenario dei primi caratteri corsivi mobili tagliati per Aldo Manuzio da Francesco Griffo, con una serie di riproduzioni di scrittura inclinata dall’antichità ad oggi. Le riproduzioni sono accompagnate da un testo di Gustav Stresow (“The book collector”, Spring 2002, p. 108-109).

**Un logo per le biblioteche europee** Dalla Finlandia e dalla Svezia giunge l’invito a fissare un logo per le biblioteche pubbliche europee, una rete di 40.000 unità, allo scopo di permettere l’individuazione immediata del loro ruolo (Maija Berndtson e Mats Öström, *Ein Logo für Öffentliche Bibliotheken!*, “Buch und Bibliothek”, Apr. 2002, p. 195-196).

che in biblioteca (*Les bibliothèques peuvent-elles copier des cédéroms?*, “Livres hebdo”, 355, 29.10.1999, p. 10). Le limitazioni si moltiplicano con lo sviluppo della tecnologia, a confermare gli interessi crescenti dei produttori e un certo cedimento dell’ambiente bibliotecario, al quale tuttavia il dialogo si è rivelato a volte più produttivo di un arroccamento sdegnoso. La giurisprudenza recente, riconosce il solito Pierrat, ritiene che anche la digitazione e la scannerizzazione siano contraffazioni, come la microfilmatura che esse intendono sostituire (*Numérisation et droit d’auteur*, “Livres hebdo”, 361, 10.12.1999, p. 39). Non lo si può negare, ma anche in questo caso gli accordi a livello collettivo permettono soluzioni ragionevoli. Così come, in altro campo, la protesta del Comitato internazionale di paleografia latina che lamenta i contributi richiesti per autorizzare la fotografia e la pubblicazione di manoscritti, che ostacolano e sovente impediscono il lavoro dei singoli studiosi. Il Comitato chiede che le biblioteche e gli archivi si limitino a far pagare le pure spese di riprodu-

zione, quando non ci siano finalità commerciali (“Gazette du livre médiéval”, aut. 2001, p. 46-47).

John N. Berry in un editoriale del “Library journal” (*The real purpose of copyright*, July 2000, p. 6) nota che le modificazioni della legge americana sul diritto d’autore con il prolungamento della sua durata ritardano il progresso, anziché favorirlo, mentre d’altro lato i limiti posti alle riproduzioni dei documenti in rete vengono superati dai *computer hackers*. Come bibliotecari non ci possiamo opporre alle leggi, ma possiamo ricordare ai legislatori e agli editori lo scopo iniziale del copyright e che insistere oltre il dovuto sulle restrizioni ostacola le necessità culturali e scientifiche, anche perché (e qui Berry tocca un punto largamente dimostrato dalle statistiche) chi prende libri in prestito e copia è anche un cliente delle librerie. “Buch und Bibliothek” nel numero di settembre 1999 dedica una serie di contributi al diritto di uso e di riproduzione nelle biblioteche, con attenzione particolare al materiale elettronico. Gabriele Beger (*Elek-*


*tronische Medien und Dienste in der Bibliothek. Juristische Ratsschläge für die Praxis*, p. 540-546) conferma che le norme sul copyright per il materiale a stampa non sono sufficienti per quello elettronico. Sono emersi principi giuridici validi per le singole forme di media, distinguendosi il materiale in linea come le basi di dati e Internet dal materiale fuori linea, come i cd, i dischetti, le diapositive ecc.; sono poi presenti numerosi altri temi, come la protezione dei minori e l'impiego di licenze. Barbara Schleihagen (*Kampf für eine ausgewogene Gesetzgebung. Die Reform des Urheberrechts in Europa aus Sicht der Bibliothekaren*, p. 547-552) ritiene che l'adattamento del copyright all'età dell'informazione digitale costituisca l'aspetto più importante del diritto bibliotecario, poiché le parti coinvolte hanno interessi diversi. Le disposizioni dell'Unione europea possono risultare molto svantaggiose per le biblioteche, che potrebbero duplicare solo per conservazione e non per indicizzare né per informare, che dovrebbero subordinare l'uso degli audiovisivi al permesso del proprietario dei diritti, che non potrebbero ammettere la digitazione per uso personale. Harald Heker (*Privilegien der Bibliotheken einschränken. Die digitale Technik als Herausforderung für ein europäisches Urheberrecht*, p. 553-555) appare meno pessimista, in quanto esprime la soddisfazione dell'associazione dei bibliotecari tedeschi, ma critica le eccezioni previste in certi casi per le biblioteche. Monika Rasche (*Die virtuelle Nutzung der realen Bibliothek. Rechtsfragen zum Internet*, p. 556-560) ritiene necessario chiarire le modalità di uso di Internet, in particolare quando vengono offerti servizi che comportano l'impiego della scrittura. Il problema non è recente: al 62. Congresso dell'IFLA (Pechino, 1996) Sandy Norman (*Droit d'au-*

*teurs dans l'édition électronique: la position de l'IFLA*, "Bulletin d'informations. Association des bibliothécaires français", 4.trim.1996, p. 99-100) aveva espresso chiaramente la posizione dell'associazione: "Il diritto d'autore incoraggia l'attività intellettuale ma non deve intralciare l'accesso all'informazione e alle idee", sicché l'accesso al formato elettronico non dev'essere limitato a chi può pagare. Gli stessi usi validi per il materiale a stampa devono valere per quello elettronico: dev'essere permessa la consultazione in un luogo pubblico e per uso privato dei documenti protetti dal diritto d'autore, come dev'essere ammessa la copia "in misura ragionevole", per uso personale o pedagogico: ogni limitazione al prestito costituisce una lesione dei diritti. Inoltre, ai fini della conservazione, le biblioteche devono avere il diritto di digitare le opere protette. Alla luce del dibattito successivo, possiamo avvertire come quelle affermazioni non possano essere accolte *in toto* dagli stessi bibliotecari, in quanto i documenti in linea presentano una problematica ben più complessa di quelli fisicamente indipendenti, siano essi stampati o meno. Anche le basi di dati godono del diritto d'autore, secondo una sentenza francese ricordata da Pierrat (*Sur le piratage des bases de données*, "Livres hebdo", 358, 19.11.1999, p. 40). La rivista dei bibliotecari svizzeri interviene a proposito della protezione dei documenti in rete: Catherine Mettraux Kauthen (*La révision de la loi sur le droit d'auteur*, "Arbido", 2002, 2, p. 9-10) nota che "la sfida odierna si chiama Internet e tecnologie digitali". Anne-Sophie Etienne aveva suggerito una soluzione intermedia distinguendo due componenti per l'utilizzazione del materiale in rete: il diritto di riproduzione e quello di comunicazione al pubblico (*Actualité du droit d'auteur dans la société de l'information*, "Bulletin

des bibliothèques de France", 1998, 3, p. 8-11). Già alla fine del 1997 il presidente Clinton aveva firmato una legge che vietava la riproduzione dalla rete, anche senza scopo di utilizzazione commerciale, di materiale protetto da copyright. La legge è stata accolta con sfavore dalla comunità scientifica e dalle associazioni di bibliotecari, che sostengono che le biblioteche non devono essere ritenute responsabili dell'uso dei computer da parte degli utenti che violino la legge ("American libraries", Feb. 1998, p. 15). Posizione non certo nuova questa, sull'irresponsabilità nell'uso di un servizio messo a disposizione del pubblico. Evan St. Lifer nell'articolo prima ricordato avverte che la biblioteca non può essere ritenuta responsabile di una violazione da parte di un utente. In particolare sull'uso improprio delle fotocopie e di Internet nella letteratura professionale si è sostenuta in più riprese la non responsabilità della biblioteca. James G. Neal (*The fight against UCITA*, "Library journal", Sept. 15, 2000, p. 36-38) lamenta le scarse cognizioni giuridiche dei bibliotecari nei confronti dei potenti produttori di software e di documenti elettronici a proposito dell'applicazione dell'UCITA, la legge sulle transazioni per le informazioni in linea. La globalizzazione sul copyright porta ad armonizzare le politiche nazionali, in particolare per quanto riguarda l'informazione elettronica. L'applicazione integrale dell'UCITA è contraria al *fair use* e alla conservazione, e chi detiene la licenza può disattivare l'accesso a un documento. Gli accordi diventano più complicati e più dispendiosi, in particolare dove manca la competizione, e questa situazione aggrava la separazione tra chi ha e chi non ha. Occorre un intervento più preciso del mondo bibliotecario, una pressione maggiore nella considerazione che i legislatori ►

non hanno grande dimetichezza con il copyright. Timori analoghi nei confronti del *fair use* nell'età digitale sono avanzati dall'American Library Association, che considera le nuove disposizioni come "una minaccia seria": si è parlato di "interessi esclusivamente finanziari contro il più ampio interesse del pubblico" (*Pay-per-use threat*, "Library Association record", Dec. 2000, p. 674). Il problema è dovunque presente: al congresso dei bibliotecari tedeschi dedicato alla libertà di informazioni (Lipsia, 20 marzo 2000), Herta Däubler-Gmelin ha sostenuto che

il diritto di copia per il materiale digitale non deve subire restrizioni se l'uso è destinato all'educazione o alla ricerca (*Informationsvermittlung und deutsches Recht*, "Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie", Sept./Okt. 2000, p. 423-437). E così, sostiene John N. Berry, è essenziale che i bibliotecari lottino assieme per estendere ai formati digitali le esenzioni dal copyright a scopo educativo: "Dobbiamo esser certi che qualsiasi diffusione o uso dell'informazione che ci sono concessi per la stampa siano protetti quando acquistiamo quell'informazione in forma digitale". Le raccolte a stampa e in microforma possono essere utilizzate come sempre, mentre le biblioteche coinvolte nella digitazione dovrebbero servirsi di consigli legali (*Clarity in the copyright chaos*, "Library journal", Aug. 2001, p. 6). Charles Oppenheim (*Does copyright have any future on the Internet?*, "Journal of documentation", May 2000, p. 279-298), come già Giguère, vede giocare a favore degli utenti la facilità



di copia, che a suo avviso il diritto attuale non può ostacolare, sicché risulta controproducente accrescere i diritti dei proprietari. La soluzione sta in una cooperazione maggiore tra le due parti. Su questi punti ricordo alcuni contributi italiani: *Misure tecniche per la tutela della proprietà intellettuale nel contesto delle reti di comunicazione elettronica: aspetti introduttivi*, di Augusta Maria Paci ("Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari", 1999, p. 173-183), gli atti del convegno internazionale (Roma, 5-6 novembre 1998) *Copyright elettronico e licenze digitali: dov'è l'inganno?* (Roma, ICCU, AIB, 2000) e *Diritto d'autore. La proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali*, a cura di Antonella De Robbio con la collaborazione di Luisa Marquardt (Roma, AIB. Sezione Lazio, 2001). "Library Association record" in una breve nota (Dec. 2000, p. 674) considera poco permissiva la legge italiana 128 agosto 2000, n. 248, *Nuove norme di tutela del diritto di auto-*

*re*, per i limiti quantitativi della copia concessa e per le forti penalità.

Su quali debbano e possano essere i limiti la discussione è accesa e le proposte di accordi collettivi non mancano, ma nell'insieme dei problemi legati all'applicazione dei diritti d'autore nelle biblioteche "non c'è nessuna prova solida che la questione del copyright sia da qualche parte prossima alla soluzione". Sono parole non del tutto recentissime di Pat Oddy (*Future libraries, future catalogues*, London, Library Association publishing, 1996, p. 13), ma la soluzione oggi non è ancora raggiunta; senza dubbio prima o poi lo sarà, continua l'autrice, ma a spese della libertà di accesso. ■

(carlorevelli@tiscalinet.it)

Nei prossimi numeri, tra l'altro:

- Edizioni elettroniche
- Ragazzi in biblioteca
- Le citazioni bibliografiche